

**Modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 24 novembre 2017**

**Il Consiglio Accademico**, riunito nella seduta del 29 ottobre 2015

Vista la delibera del **Collegio dei Professori** riunito nella seduta del 17 novembre 2010 di approvazione del “Regolamento interno dei corsi accademici triennali di primo livello”

Vista la delibera del **Consiglio Accademico**, riunito nella seduta del 19 novembre 2010 di approvazione del “Regolamento interno dei corsi accademici triennali di primo livello”

Vista la delibera del **Collegio dei Professori** nella seduta del 15 febbraio 2013 di approvazione delle modifiche al “Regolamento interno dei corsi accademici triennali di primo livello”

Vista la delibera del **Consiglio Accademico**, riunito nella seduta del 27 febbraio 2013 di approvazione delle modifiche al “Regolamento interno dei corsi accademici triennali di primo livello”

Vista la delibera del **Collegio dei Professori** nella seduta del 6 giugno 2013 di approvazione delle modifiche al “Regolamento interno dei corsi accademici triennali di primo livello”

Vista la delibera del **Consiglio Accademico**, riunito nella seduta del 21 giugno 2013 di approvazione delle modifiche al “Regolamento interno dei corsi accademici triennali di primo livello”

Vista la legge n°508/99 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" art. 2 comma 8 lettera c e g

Visto il DPR 28/2/2003 n.132 recante “Criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n°508”

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21/12/1999, n. 508”;

Visto il DM 90/09, 124/09 e 154/09

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vittadini, approvato dal MIUR con Decreto n°538 del 13/07/2006

Vista la delibera del Collegio dei Professori riunito nella seduta del 21 ottobre 2015 di approvazione delle modifiche al “Regolamento interno dei corsi accademici triennali di primo livello”

DELIBERA le seguenti modifiche al

## **REGOLAMENTO INTERNO DEI CORSI ACCADEMICI TRIENNALI DI PRIMO LIVELLO**

### **Premessa**

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'attuazione del Triennio superiore di Primo livello.

L'accesso al Triennio superiore è legato alla disponibilità annuale di posti ed al superamento di un esame di ammissione articolato, per ciascuna Scuola, in una o più prove.

Per il conseguimento del titolo finale sono richiesti:

1. Frequenza obbligatoria a tutti i corsi per il numero minimo di ore previste nel piano di studi
2. Superamento di tutti gli esami previsti nel p.d.s. più le discipline a scelta dello studente
3. Superamento dell'esame finale
4. Possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore (vedi art.3)

Il progetto didattico-formativo è finalizzato al conseguimento di una formazione professionale che consenta di accedere al mondo del lavoro con una preparazione generale adeguata a svolgere, con competenza e professionalità, attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei.

Prevede un'articolazione dei corsi che consenta il conseguimento di un Diploma Accademico di I livello, significativa premessa e titolo d'accesso ad un successivo Biennio di II livello ad indirizzo specialistico.

Le discipline da includere obbligatoriamente nel piano di studi triennale a scelta dello studente, oltre a fornire un ampliamento della formazione generale, possono essere utilizzate come approccio preliminare all'approfondimento previsto nel II livello. Possono inoltre essere sostituite con altri esami esterni con valutazione certificata, purché coerenti col percorso di studio e le sue finalità.

### **Art. 1 . (Definizioni)**

Si adottano le seguenti definizioni:

- a) Per Regolamento didattico: il presente regolamento che disciplina a livello di Istituto e di singola Scuola lo svolgimento del Triennio superiore di Primo livello
- b) Per Scuola: l'ambito disciplinare caratterizzante il percorso formativo
- c) Per corsi di studio: i corsi afferenti a ciascuna Scuola
- d) Per titoli di studio: i Diplomi Accademici rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio
- e) Per credito formativo: la misura media del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole
- f) Per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze ed abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato
- g) Per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche e di laboratorio, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento
- h) Per curriculum: l'insieme delle attività formative interne ed esterne svolte durante il periodo di studi.

**Art. 2.**

*(Crediti formativi)*

1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente. La quantità di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissato in 60 crediti che comprendono sia la frequenza ai corsi, sia lo studio.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La valutazione del profitto è comunque espressa mediante una votazione in trentesimi.
3. Il riconoscimento parziale o totale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altra Istituzione compete alla struttura didattica che lo accoglie.
4. Possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
5. Possono essere riconosciute come crediti formativi anche documentate conoscenze ed abilità professionali maturate in attività formative di adeguato livello esterne o interne all'Istituzione, valutate dal Consiglio Accademico o da un'apposita Commissione nominata dal Direttore.

**Art. 3.**

*(Requisiti di ammissione)*

1. Per essere ammessi al Triennio superiore occorre il possesso di un'adeguata preparazione teorico-pratica. L'esame di ammissione verifica le attitudini e le competenze musicali acquisite. A tale fine i programmi didattici di ogni singola Scuola definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.
2. Agli studenti che siano stati ammessi ai corsi possono essere attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (debiti) da soddisfare precedentemente all'esame della disciplina a cui si riferiscono.
3. Tra i requisiti per l'ammissione è richiesto il Diploma di Maturità. In particolari casi, a fronte di attitudini spiccate, è ammessa l'iscrizione anche senza tale titolo che dovrà necessariamente essere superato nel corso del Triennio per conseguire il Diploma di Laurea di I livello. Per poter ottenere il Diploma accademico finale è inoltre indispensabile essere in possesso della Certificazione di "Materie musicali di base" dei corsi Pre-accademici o la Licenza di Teoria e solfeggio del Vecchio Ordinamento. Chi al momento dell'ammissione, non fosse in possesso di tale titolo potrà essere ammesso con debito formativo da superare entro il primo A.A..
4. Non è consentito iscriversi al Triennio a coloro che siano già in possesso del Diploma del Vecchio Ordinamento relativo alla stessa Scuola.

**Art. 4.**

*(Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)*

Per ogni Scuola superiore la durata normale del corso è di tre anni. Per conseguire il Diploma Accademico lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'Italiano.

**Art. 5.**

*(Obiettivi, attività formative qualificanti e aree disciplinari)*

1. Gli obiettivi formativi qualificanti delle singole Scuole sono descritti nel progetto di approvato dal M.I.U.R..
2. Le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi sono raggruppate in sei tipologie:
  - a) attività relative alla formazione di base;
  - b) attività formative caratterizzanti la Scuola;
  - c) attività formative affini o integrative di quelle caratterizzanti, con particolare riguardo alla formazione interdisciplinare;
  - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
  - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera per il conseguimento del titolo di studio;

f) altre attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Le discipline di cui ai punti a) e b) sono obbligatorie e costituiranno almeno i 2/3 dei crediti formativi per ogni annualità (ovvero almeno 40 crediti su 60).

3. Le aree disciplinari sono raggruppate come segue:

- a) teoria della musica, composizione e direzione;
- b) strumenti, canto, teatro musicale;
- c) didattica e pedagogia musicale, musicologia;
- d) teorie e tecniche della multimedialità nel settore musicale;
- e) progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo musicale;
- f) altri campi disciplinari connessi al settore musicale.

#### **Art. 6.**

*(Offerta formativa)*

1. Il quadro generale dell'offerta formativa, comprensivo dei crediti assegnati a ciascuna attività, è approvato da tutti gli organi competenti dell'Istituzione e dal Ministero ed allegato al presente Regolamento.

2. I programmi didattici di ogni singola Scuola sono approvati dal relativo Dipartimento e dal Direttore ed includono: le caratteristiche dell'esame di ammissione, i singoli programmi d'esame e le modalità di svolgimento della prova finale.

#### **Art. 7.**

*(Organizzazione dell'attività didattica)*

La programmazione delle attività formative viene effettuata dal Consiglio Accademico coadiuvato dai Dipartimenti. Il Consiglio Accademico nomina un referente dei Corsi triennali Accademici per un servizio di tutorato per gli studenti e per l'organizzazione e il coordinamento dei corsi.

L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti (nel rispetto delle norme vigenti) è effettuata dal Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico individuerà le modalità con cui l'Istituzione rilascerà un certificato riportante, secondo modelli conformi a quelli adottati dagli altri paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Le attività formative propedeutiche e quelle relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi sono svolte di norma nell'ambito dei corsi Pre-accademici dell'ISSM Vittadini.

#### **Art. 8.**

*(Organizzazione didattica delle scuole)*

Il programma didattico di ogni Scuola determina:

- a) L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione delle tipologie delle attività formative e delle aree disciplinari di riferimento
- b) I requisiti per l'ammissione, gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa.

Le propedeuticità obbligatorie in relazione agli esami riguardano le successive annualità di uno stesso insegnamento.

#### **Art. 9.**

*(Ammissione)*

1. Gli allievi interni che abbiano ottenuto la Certificazione di Competenza del Terzo livello dei corsi Pre-accademici, accedono senza alcuna prova al relativo corso del Triennio. Per gli studenti esterni si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un esame di ammissione che verifica l'adeguatezza della preparazione tecnica e teorica precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione è costituito da una o più prove. Agli studenti attualmente iscritti ai corsi del Vecchio Ordinamento è consentito il transito al Triennio superiore di 1° livello

nella stessa Scuola se idonei all'esame di ammissione. Per gli allievi esterni la certificazione di competenza del livello avanzato conseguito presso l'I.S.S.M. "F. Vittadini" equivale, su richiesta specifica del candidato, all'esame di ammissione ai corsi superiori di 1° livello. Gli studenti idonei, in questo caso, saranno inclusi nella graduatoria di ingresso con il voto riportato all'esame di competenza Avanzato di strumento o canto e saranno ammessi seguendo l'ordine di questo elenco in base ai posti disponibili. Questa disposizione è valida per i tre anni accademici seguenti il conseguimento del livello. Superato questo arco temporale il candidato dovrà ripetere l'esame di ammissione.

2. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo con debiti formativi, non idoneo. Agli idonei e agli idonei con debiti formativi viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi finalizzato alla formazione di una graduatoria.

3. Per una eventuale abbreviazione degli anni di corso si fa riferimento all'art. 29 comma 5 del Regolamento didattico

4. L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo non è soggetta ad alcun vincolo relativo al numero di crediti acquisiti.

5. E' prevista l'iscrizione in qualità di fuori corso al termine del Triennio qualora non si fossero raggiunti i 180 crediti previsti per sostenere l'esame di Laurea, allo studente che ne formuli richiesta, per un massimo di 3 anni.

6. Lo studente fuori corso ha diritto, purché in regola con il pagamento delle tasse scolastiche, ad assistere a tutte le lezioni, a presentarsi ai vari appelli di esame e a chiedere consigli ai docenti. Potrà ricevere anche le lezioni individuali previste per gli insegnamenti caratterizzanti.

7 Con le modalità e i tempi stabiliti dall'ISSM, lo studente è tenuto a presentare annualmente il proprio piano di studi recante l'indicazione delle discipline che intende frequentare per ciascuna annualità del corso di laurea con osservanza delle relative propedeuticità

#### **Art.10.**

*(Frequenza, impegno e lavoro dello studente)*

Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:

1. Un numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore ai 2/3 delle ore di lezione previste dal p.d.s., fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità.

2. Per le disciplina prassi e repertori di ogni strumento e per canto, non è consentito registrare sul foglio firme più di due ore settimanali di lezione

3. Per gli studenti lavoratori che non possono usufruire delle 150 ore di permesso per motivi di studio, può essere prevista deroga fino al 50% delle ore complessive previste dal p.d.s., previa richiesta del docente al Consiglio Accademico.

4. Per alcune discipline, stabilite dai singoli Dipartimenti, si può accordare l'esonero totale alla frequenza, su richiesta ben motivata dello studente, prevedendo un ampliamento del programma d'esame.

5. Per le attività didattiche curricolari la continuità del lavoro dello studente, rilevata con foglio firma di presenza/assenza, è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per l'ammissione agli esami.

6. Per ottenere i crediti previsti relativi alle attività di insieme (esercitazioni corali, orchestrali, musica d'insieme per strumenti ad arco ed a fiato, musica da camera) gli studenti dovranno partecipare alle esecuzioni pubbliche previste dal progetto d'Istituto e relative sessioni di prove, intese come attività formative legate alla produzione musicale, secondo il dettato della legge 508. L'attestazione della continuità del lavoro svolto dallo studente, rilevata con foglio firma di presenza/assenza dal docente, è necessaria per l'ammissione all'esame.

E' consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i corsi, previo accordo con i relativi docenti.

**Art. 11.**

*(Modalità di riconoscimento delle altre attività formative)*

La valutazione delle altre attività formative a scelta dello studente è effettuata annualmente. Lo studente può presentare un curriculum (preferibilmente ordinato per tipologia e per ordine cronologico) documentante tutte le attività svolte nell'anno accademico utili al riconoscimento di crediti formativi. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa sottoscritto con firma autografa dello studente.

Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:

1. Discipline di Conservatorio o di ISSM o esterne di livello universitario attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
2. Elaborati, produzioni, lavori realizzati nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
3. Attività musicale esterna (su documentazione)
4. Positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari ecc. (su attestazione)
5. Attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione)
6. Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o formazioni di musica d'insieme dell'Istituto Vittadini, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione)
7. Collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dall' Istituto o da altri Enti (su attestazione)
8. Partecipazione alla mobilità internazionale (Erasmus, ecc.)
9. Altre attività attinenti la Scuola frequentata.

La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dal singolo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai crediti previsti diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.

**Art. 12.**

*(Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti)*

Gli studenti iscritti al Triennio superiore possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di musica o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera. Il riconoscimento può essere totale o parziale, prevedendo nel secondo caso, anche a richiesta dello studente, una o più prove integrative che definiscono il voto d'esame.

In caso di trasferimento dello studente da altra Istituzione, su richiesta dello stesso, il Consiglio Accademico può convalidare i crediti maturati nella sede di provenienza relativi a materie non previste dal p.d.s. come sostituzione di crediti di materie affini, simili o riferibili.

Il riconoscimento totale dei crediti formativi non può superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità, tranne nel caso di trasferimento da altro I.S.S.M o Conservatorio dove il riconoscimento può essere totale.

**Art. 13.**

*(Modalità di svolgimento degli esami)*

Gli appelli d'esame si svolgono a partire dal settimo giorni dopo la fine del corso e sono previste tre sessioni per anno (maggio/ giugno, settembre/ ottobre, febbraio/marzo) con 1 appello per sessione pubblicato all'albo e sul sito web 20 gg. prima dell'esame. Gli studenti saranno tenuti ad iscriversi entro i 5 giorni precedenti l'appello. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.

Per gli insegnamenti che non prevedono un esame, per ogni ciclo annuale di lezioni il docente del corso effettua una verifica su quanto appreso dallo studente, anche mediante formazione di una apposita Commissione. L'esito positivo è condizione necessaria per l'attribuzione del

corrispondente credito formativo.

Le Commissioni d'esame, nominate dal Direttore su proposta del docente della disciplina, sono formate da tre Professori, includendovi di norma, salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato e almeno un altro docente della stessa disciplina o di disciplina tradizionalmente affine di specifica e comprovata competenza. Il Direttore ha la facoltà di far parte di tutte le Commissioni o di delegare persona di sua fiducia. Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni Scuola, è formata da tre docenti scelti tra i titolari degli insegnamenti delle attività formative caratterizzanti e di base con il maggior numero di crediti formativi.

#### **Art. 14.**

*(Modalità di svolgimento della Prova finale)*

La Prova finale ha funzione di mettere in luce le abilità esecutive ed interpretative del candidato emerse durante il Triennio.

Lo studente è ammesso a sostenere la Prova finale dopo aver maturato tutti i crediti del proprio percorso formativo.

La Prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla presentazione di un elaborato scritto.

La prova interpretativa deve essere concordata con l'insegnante titolare della materia caratterizzante del corso di studio frequentato ed è costituita da un'esecuzione musicale con programmi e durate specificata nei programmi didattici delle singole Scuole strumentali e vocali. E' possibile eseguire il 50% di brani già suonati in esami precedenti. Il programma dell'esecuzione, controfirmato dal docente, deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 gg prima dell'esame.

L'elaborato sarà costituito da una presentazione scritta della parte interpretativa-esecutiva e dovrà essere esposta in modo riassuntivo come introduzione al programma.

La Commissione della Prova finale è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore o da suo delegato. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore e devono comprendere il docente di prassi esecutiva strumentale o vocale e una trasversalità di rappresentanza delle diverse aree formative.

Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata riferita ai crediti formativi, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso.

Il voto finale, espresso in centodecimi, è formato dalla media ponderata più una valutazione, da 0 a 7, attribuita dalla Commissione alla Prova finale. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

#### **Art. 15.**

*(Obblighi relativi alla lingua straniera)*

La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è soggetta ad una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, eventuali diplomi, attestati, o certificazioni rilasciati da Università, Istituzioni e Scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.

Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; nel caso che tale verifica risulti negativa viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del I anno con il superamento di un apposito esame.

Il mancato superamento dell'esame di lingua italiana nell'arco del I anno potrebbe comportare la perdita del diritto alla frequenza del I.S.S.M.

**Art. 16.**

*(Diritto allo studio)*

Agli studenti iscritti al Triennio superiore di I livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

**Art. 17**

*(Cooperazione internazionale)*

Gli studenti iscritti al Triennio superiore di I livello hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Socrates – Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dall'Istituto.

**Art. 18.**

*(Sanzioni disciplinari)*

Nei casi di infrazione al presente Regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo;
- esclusione dall'attività di produzione artistica dell'Istituto da un mese ad un anno;
- non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.

Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è un'apposita Commissione presieduta dal Direttore, o suo delegato, e costituita da tre docenti, designati dal Consiglio dei Coordinatori, e da un rappresentante degli studenti. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.

**Art. 19.**

*(sospensione e rinuncia agli studi)*

**SOSPENSIONE**

Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici:

- per frequentare corsi di studio presso istituti di grado pari o superiore italiani o esteri
- per motivi di salute
- per motivi familiari
- per motivi di lavoro

La richiesta di sospensione **debitamente documentata** è indirizzata al Direttore per essere vagliata ed eventualmente accolta.

Lo studente, nel caso di accoglimento, conserva la possibilità di accedere nuovamente al corso di studi cui era iscritto entro i successivi tre anni accademici nel caso di Corso Accademico di Primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di Corso Accademico di Secondo livello.

La riammissione può essere subordinata ad una verifica delle competenze nella materia principale. Nel periodo di sospensione lo studente è tenuto al versamento del contributo per il mantenimento del posto quantificato dal CdA e soggetto ad eventuali aggiornamenti.

Tale contributo non è richiesto nei seguenti casi;

alle studentesse per il primo anno di nascita di ciascun figlio

agli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi o prolungate.



## **RINUNCIA**

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve le seguenti verifiche:

- competenza della materia principale trami esame di riammissione
- non obsolescenza dei crediti acquisiti
- effettiva disponibilità del posto
- avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi e al riconoscimento di attività formative interne e/o esterne quantificato dal CdA e soggetto ad eventuali aggiornamenti.

Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro un mese dalla scadenza dei termini è considerato studente rinunciatario